

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE
SOCIETÀ E LA BORSA

CAPITAL MARKET AUTHORITY

MEMORANDUM D'INTESA PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

tra
la Capital Market Authority
e la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Alla luce del crescente interesse espresso sia in Egitto che in Italia a sostenere lo sviluppo di relazioni fraterne e ad incrementare l'assistenza reciproca nei settori di seguito indicati;

Considerando, alla luce delle crescente importanza e frequenza delle operazioni effettuate da istituzioni finanziarie ed investitori sui mercati internazionali di valori mobiliari, la necessità di assistenza reciproca, aiuto e scambio di informazioni al fine di facilitare l'esercizio delle rispettive funzioni nei settori di seguito indicati;

Considerando l'importanza di garantire l'applicazione ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di valori mobiliari applicabili in Italia ed in Egitto;

Desiderando instaurare la più ampia assistenza reciproca ed il rafforzamento della cooperazione e dello scambio di informazioni, al fine di facilitare lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite ed al fine di garantire l'effettiva applicazione ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di mercati di valori mobiliari;

Hanno raggiunto la seguente intesa:

ARTICOLO 1: FINALITA' DELL'INTESA

La finalità di questo Memorandum d'Intesa ("Intesa") è quella di stabilire, tra le Autorità amministrative di seguito indicate, una procedura di reciproca assistenza e di scambio di informazioni che consenta loro di svolgere le funzioni ad esse attribuite dalle leggi e dai regolamenti dei rispettivi Stati e di assicurare l'integrità dei mercati di valori mobiliari.

ARTICOLO 2: DEFINIZIONI

Ai fini della presente Intesa:

1. "Autorità" indica:

- (a) la Capital Market Authority;
- (b) la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

2. "Autorità richiesta" indica l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa.
3. "Autorità richiedente" indica l'Autorità che formula una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa.
4. "Leggi e regolamenti" indica le disposizioni di legge e regolamenti ed altre disposizioni normative applicabili al settore dei valori mobiliari in Italia ed in Egitto.
5. "Strumento finanziario" indica un'azione, un'obbligazione o ogni altra forma di titolo negoziabile, contratti futures ed altri prodotti derivati, opzioni, fondi comuni e qualsiasi altro prodotto finanziario, o qualsiasi altro diritto, contratto o documento che rientri nelle competenze delle Autorità.
6. "Emittente" indica ogni persona fisica o giuridica che emetta o proponga di emettere valori mobiliari.
7. "Mercato mobiliare" indica una borsa valori o qualsiasi altro mercato, compresi i mercati non regolamentati ("over-the-counter"), per azioni, obbligazioni, titoli di debito, opzioni o qualsiasi altro titolo riconosciuto, disciplinato o controllato dalle Autorità.
8. "Fornitori di servizi d'investimento" indica le imprese d'investimento, gli istituti di credito e qualsiasi altra persona autorizzata a fornire servizi d'investimento ai sensi delle leggi e regolamenti applicabili nei Paesi delle Autorità.
9. "Persona" indica ogni persona fisica e giuridica, fiduciaria o associazione.
10. "Investitore" indica ogni persona che direttamente o indirettamente abbia, detenga o conferisca un ordine per l'acquisizione di valori mobiliari.

ARTICOLO 3: AMBITO DI APPLICABILITA' DELL'INTESA

1. Le Autorità intendono prestarsi reciprocamente la massima assistenza possibile ai sensi della presente Intesa, nei limiti consentiti dalle proprie legislazioni nazionali, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate. L'Autorità richiesta consentirà all'Autorità richiedente l'accesso alle informazioni di cui sia in possesso ed eserciterà i poteri ad essa attribuiti dalla legge al fine di ottenere le informazioni necessarie ai fini della richiesta. A tal fine esse:

- a) comunicheranno informazioni in loro possesso;
- b) assumeranno dichiarazioni da persone;
- c) acquisiranno documenti da persone.

2. L'assistenza potrà essere fornita ai sensi delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti nazionali e delle disposizioni degli accordi internazionali ratificati in vigore nella giurisdizione dell'Autorità richiesta.

3. Le Autorità concordano di fornirsi assistenza reciproca e scambiarsi informazioni in risposta alle richieste di assistenza inoltrate al fine di svolgere le funzioni ad esse attribuite nei rispettivi Stati, tra le altre, nelle seguenti materie:

- a) insider trading, aggrottaggio ed altre pratiche fraudolente, ingannevoli o manipolative in relazione a strumenti finanziari, futures ed opzioni e organismi di investimento collettivo;
- b) il rispetto, da parte di tutti gli operatori professionali operanti nel settore dei valori mobiliari e degli investimenti in titoli, delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le loro professioni ed il loro operare sul mercato mobiliare, comprese le leggi ed i regolamenti riguardanti il conferimento e l'esecuzione di ordini o la gestione di portafogli mobiliari individuali o collettivi;
- c) il rispetto, da parte di tutti i soggetti operanti nel mercato, inclusi gli investitori, delle leggi e dei regolamenti disciplinanti le procedure e l'organizzazione del mercato;
- d) l'applicazione delle leggi e dei regolamenti concernenti i doveri degli emittenti e degli offerenti valori mobiliari, in relazione alla diffusione di informazioni rilevanti per gli investitori;
- e) l'applicazione ed il controllo del rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla comunicazione di partecipazioni rilevanti in società quotate, di offerte pubbliche d'acquisto o dell'acquisizione del controllo di soggetti autorizzati;
- f) qualsiasi altra materia concordata dalle Autorità.

4. Questa Intesa costituisce la base per la cooperazione tra le Autorità e non crea obblighi vincolanti di diritto internazionale, né modifica o si pone al di sopra di qualsiasi disposizione di legge, di regolamento o altra disposizione normativa in vigore o applicabile in Italia o in Egitto. L'Intesa non conferisce alcun diritto a terzi, né riguarda alcuna altra intesa. L'applicazione delle disposizioni della presente Intesa sarà conforme alle disposizioni di legge, di regolamento ed alle convenzioni vigenti nei rispettivi Stati delle Autorità, compatibilmente con la disponibilità di risorse delle Autorità, e non contrasterà con l'interesse pubblico dello Stato dell'Autorità richiesta.

5. Ai sensi di questa intesa l'assistenza può essere negata, in particolare quando:

- a) l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici fondamentali o l'ordine pubblico dello Stato dell'Autorità richiesta;
- b) nello Stato dell'Autorità richiesta sia già pendente un procedimento penale per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone o le stesse persone siano già state condannate definitivamente per le stesse imputazioni dalle competenti Autorità dello Stato dell'Autorità richiesta, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che la riparazione o le sanzioni richieste non sarebbero duplicative di quelle già ottenute nello Stato dell'Autorità richiesta;
- c) la richiesta non sia conforme alle disposizioni contenute nell'Intesa.

6. Il diniego dell'assistenza non pregiudica la possibilità per le Autorità di consultarsi. Quando l'Autorità richiesta non disponga del potere di fornire l'assistenza richiesta, l'Autorità richiesta e l'Autorità richiedente si consulteranno sulle possibilità alternative di rispondere alla richiesta.

7. Senza che vi sia una preventiva richiesta di assistenza, le Autorità possono trasmettere informazioni in loro possesso e che considerano potrebbero rivelarsi utili per l'altra Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni e per gli scopi specificati nella lettera di trasmissione. Nel caso

in cui l'Autorità che fornisce le informazioni specifici che vengono fornite ai sensi della presente Intesa, si applicheranno i termini e le condizioni previste dalla stessa.

ARTICOLO 4: RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. Le richieste di assistenza devono essere fatte per iscritto ed indirizzate al funzionario di collegamento dell'Autorità richiesta indicato nell'Allegato A .

2. La richiesta di assistenza dovrà specificare quanto segue:

a) una descrizione generale del tipo di informazione desiderata dall'Autorità richiedente;

b) una descrizione generale, sia del caso oggetto della richiesta, sia delle finalità per le quali le informazioni sono richieste;

c) nella misura in cui la richiesta derivi da indagini relative a violazioni di leggi o regolamenti, la richiesta di informazioni deve indicare le disposizioni di legge o regolamento che si suppone siano state violate;

d) ove l' Autorità richiedente ne sia a conoscenza, una lista delle persone fisiche o giuridiche che l'Autorità richiedente ritiene possano essere in possesso delle informazioni o i luoghi in cui dette informazioni possano essere ottenute;

e) un'indicazione in merito all'urgenza con la quale l'informazione dovrebbe essere fornita.

3. In caso di urgenza, le richieste di assistenza e le risposte a tali richieste possono essere trasmesse con procedure sommarie o d'emergenza, a condizione che vengano confermate secondo le modalità prescritte nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

ARTICOLO 5: ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

1. L'Autorità richiesta comunicherà all'Autorità richiedente le informazioni già in suo possesso o che la stessa può procurarsi con le modalità che saranno determinate dall'Autorità richiesta, nel rispetto delle norme applicabili nel proprio ordinamento interno.

2. Le informazioni verranno trasmesse alle persone indicate nell'Allegato A.

ARTICOLO 6: UTILIZZO CONSENTITO DELLE INFORMAZIONI

1. L'Autorità richiedente può usare le informazioni ricevute soltanto per gli scopi definiti nella richiesta, incluso assicurare il rispetto e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali specificati nella richiesta e per lo svolgimento di procedimenti sanzionatori penali, civili od amministrativi, relativi a qualsiasi violazione delle disposizioni specificate nella richiesta.

2. Nei limiti consentiti dalla legge, le Autorità potranno fornirsi assistenza non sollecitata. Le Autorità potranno utilizzare le informazioni scambiate soltanto per gli scopi definiti nella lettera di trasmissione od ai fini dello svolgimento di procedimenti sanzionatori penali od amministrativi o per il rispetto di disposizioni che obblighino le Autorità a riferire all'Autorità Giudiziaria.

3. Per utilizzare le informazioni fornite per qualunque scopo diverso da quelli previsti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ma sempre nell'ambito degli scopi di questa Intesa, inclusa la trasmissione di queste informazioni ad altre autorità competenti nel settore dei valori mobiliari, l'Autorità richiedente dovrà preventivamente informare l'Autorità richiesta delle sue intenzioni e dovrà consentirle di opporsi a detto utilizzo. Se l'Autorità richiesta acconsente all'uso delle informazioni per scopi diversi da quelli previsti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, può sottoporre detto uso a determinate condizioni. L'Autorità richiesta può opporsi al predetto utilizzo; in tal caso, le Autorità si consulteranno, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, in merito alle ragioni di detto diniego ed ai casi in cui potrebbe essere invece consentito l'utilizzo delle informazioni.

ARTICOLO 7: RISERVATEZZA DELLE RICHIESTE E DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE

1. Ciascuna Autorità dovrà tenere riservate, nei limiti consentiti dalla legge, le richieste o le comunicazioni fatte nell'ambito di operatività dell'Intesa, il contenuto di dette richieste e qualsiasi altra questione derivante dall'applicazione della presente Intesa, incluse le consultazioni tra le Autorità.

2. In ogni caso, l'Autorità richiedente terrà riservate le informazioni ricevute ai sensi della presente Intesa nello stesso grado in cui dette informazioni sarebbero mantenute riservate ai sensi delle leggi e dei regolamenti dello Stato dell'Autorità richiesta.

3. Le Autorità potranno, previo accordo, derogare ai principi sanciti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei limiti consentiti dalle leggi applicabili a ciascuna Autorità.

ARTICOLO 8: CONSULTAZIONI

1. Le Autorità concordano di informarsi reciprocamente in merito agli sviluppi nelle leggi e nei regolamenti che abbiano riguardo a questa Intesa e di consultarsi periodicamente ed ogni volta sia ritenuto necessario.

2. Le Autorità terranno costantemente sotto esame la fase operativa della presente Intesa al fine di migliorarne il funzionamento e di risolvere eventuali questioni che potessero insorgere. In particolare, le Autorità si consulteranno su richiesta nel caso in cui:

a) vi sia un rifiuto di fornire assistenza;

b) vi sia un disaccordo in merito all'utilizzo delle informazioni fornite, così come disposto dall'articolo 6;

c) vi sia un cambiamento significativo delle condizioni economiche e della normativa che richieda un cambiamento dei contenuti di questa Intesa, al fine di raggiungerne le finalità.

3. Le Autorità potranno accordarsi sulle misure di ordine pratico che potrebbero essere necessarie per agevolare l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della presente Intesa.

4. In caso di contestazioni sul significato di un termine utilizzato nella presente Intesa, le Autorità dovranno definirne il significato tra loro.

ARTICOLO 9: COSTI DELL'ASSISTENZA

Se l'Autorità richiesta ritiene di dover sostenere costi ingenti per dare esecuzione ad una richiesta di assistenza presentata ai sensi della presente Intesa, l'Autorità richiesta e l'Autorità richiedente definiranno un accordo per la ripartizione dei costi prima di continuare nell'esecuzione della predetta richiesta di assistenza.

ARTICOLO 10: MODIFICHE ALL'INTESA

Nel rispetto della procedura di consultazione indicata all'articolo 8, le Autorità possono accordarsi in merito alle modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'effettiva applicazione dei termini della presente Intesa.

ARTICOLO 11: ENTRATA IN VIGORE

Questa Intesa entrerà in vigore alla data della sua firma da parte delle Autorità.

ARTICOLO 12: RECESSO

Questa Intesa è stata sottoscritta per un periodo indefinito e rimarrà in vigore fin tanto che una delle due Autorità non ne abbia comunicato il recesso per iscritto con un preavviso di trenta giorni. Nel caso in cui l'Autorità richiesta abbia effettuata tale comunicazione, questa Intesa continuerà ad avere effetto con riguardo a tutte le richieste di assistenza presentate prima della nota di notifica. In fede, le Autorità hanno sottoscritto la presente Intesa.

Firmato a Roma il 17 febbraio, 2004 ed al Cairo il 22 febbraio, 2004 in sei versioni, due in arabo, due in italiano e due in inglese, aventi eguale valore. In caso di disputa prevarrà la versione inglese.


per la Capital Market
Authority



Abdel Hamid Ibrahim

Presidente

per la Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa



Lamberto Cardia

Presidente

ALLEGATO A

I funzionari di contatto dell'Autorità richiesta menzionati all'articolo 4 dell'Intesa sono:

Per la COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Carlo Biancheri
Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali
Via G.B. Martini, 3, 00198 Roma, Italia

Tel: + 39 06 8477381

Fax: + 39 06 8477763

E-mail: c.biancheri@a consob.it

Per la CAPITAL MARKET AUTHORITY

Dr. Ahmed Saad Abd Al-Latif
Deputy Chairman
Tel: (202)5787470
Fax: (202) 5740777
E-mail: cmauth@idsc.gov.eg